



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIA «IMPREVISTO NUOVO PROPRIETARIO»

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI E SULL'INTERMEDIARIO SOCIETA' DI ASSICURAZIONI:

Condizioni generali alla polizza collettiva contratto di assicurazione n° 79 694 886 sottoscritta da GROUPE ADEO, rue Sadi Carnot CS – 00001 59790 Ronchin, Francia, Allianz IARD, società per azioni di assicurazione e di riassicurazione di diritto francese, con capitale di 938.787.416 euro (interamente versato), con sede legale in 87, rue de Richelieu 75002 PARIS Francia, 542 110 291 R.C.S PARIS, autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi nei seguenti rami: infortuni, incendio ed elementi naturali ed altri danni a beni e regolarmente iscritta all'Elenco II dell'Albo Imprese tenuto dall'ISVAP con il numero di iscrizione II.00529 ed il codice impresa 10766, sottoposta alla vigilanza della Autorità de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

INTERMEDIARIO:

La presente polizza collettiva contratto di assicurazione n° 79 694 886 è intermediata da: VERSPIEREN, società di mediazione assicurativa, con sede legale in 1 avenue François-Mitterrand - BP 30200 - 59446 Wasquehal cedex - Francia, regolarmente iscritta all'Elenco Annesso al Registro unico degli Intermediari Assicurativi – RUI - tenuto dall'ISVAP con il codice elenco UE00005768, sottoposta alla vigilanza della Autorità de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), N°ORIAS : 07001542.

OGGETTO DELLA GARANZIA

La società di assicurazione garantisce all'Assicurato, nuovo proprietario dell'Immobile, in caso di sinistro ad un impianto fisso situato presso il domicilio dell'Assicurato, il ripristino o se necessario la sostituzione del bene garantito oggetto del sinistro.

La garanzia interviene nella misura in cui: il sinistro si verifichi al massimo nei 6 mesi successivi alla data di acquisto dell'Immobile dell'Assicurato; il bene garantito era presente nell'Immobile e in buono stato di funzionamento al momento dell'acquisto da parte dell'Assicurato; il bene garantito non beneficia più di una garanzia costruttore; il sinistro alteri il corretto funzionamento tecnico, la sicurezza del materiale garantito, la sicurezza personale dell'Assicurato; il bene garantito abbia meno di 10 anni. Spetta all'Assicurato fornire prova dell'anzianità dell'apparecchio in fase liquidativa (fattura di acquisto, caratteristiche tecniche del materiale bene garantito, certificazione fornita da un professionista qualificato ecc.); il bene garantito in caso di sinistro rientra in una delle seguenti tipologie: caldaia/stufa, scaldabagno, addolcitore d'acqua, climatizzatore fisso, VMC (ventilazione meccanica controllata) o radiatore elettrico; tutti gli altri beni sono esclusi dalla presente garanzia; il sinistro avvenga in Italia.

IMPORTO E DURATA DELLE GARANZIE

La garanzia assicurativa è efficace dalle ore ventiquattro della data di convalida dell'adesione al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin, e si estende per tutta la durata di validità della stessa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1899 c.c., l'Assicurato ha facoltà, ad ogni scadenza annuale, di recedere anticipatamente e senza oneri dalla garanzia assicurativa abbinata al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin, previo invio alla società di assicurazione di comunicazione di recesso a mezzo di raccomandata a/r con preavviso di trenta (30) giorni rispetto alla scadenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. La società di assicurazione si impegna a restituire il premio non goduto. La garanzia assicurativa presenta un massimale di 1.000 euro, iva inclusa, per il totale dei sinistri che si verificano per anno e per ogni adesione al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin effettuata dall'Assicurato e identificata da un differente numero. Il massimale comprende, se necessario, anche il costo della riparazione, dei ricambi e della manodopera, nonché le spese di trasferta dell'artigiano/tecnico riparatore.

DEFINIZIONI

Assicurato: il titolare persona fisica Socio del Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin in corso di validità che ha acquistato da meno di 6 mesi un nuovo Immobile. I beni garantiti: esclusivamente caldaia/ stufa,

scaldabagno, addolcitore d'acqua, climatizzatore fisso, VMC (ventilazione meccanica controllata) o radiatore elettrico, situati nell'Immobile: tali beni devono essere conformi alle norme in vigore al momento dell'installazione ed in buono stato di manutenzione. Immobile: bene immobile ad uso abitativo acquistato dall'Assicurato da meno di sei mesi ove lo stesso abbia fissato la propria residenza o domicilio.

ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa in tutti i casi che seguono: adesione al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin posteriore alla data di acquisto del bene garantito; danni di origine interna come guasti o disfunzioni attinenti alla garanzia del costruttore o del punto vendita; danni di tipo estetico come strisce o graffi che non alterino il buon funzionamento tecnico del bene garantito; danni biologici; il mancato rispetto delle precauzioni d'uso che un « buon padre di famiglia » deve adottare per preservare il bene garantito; gli interventi o le riparazioni effettuati da persone non autorizzate dall'assicuratore. Eventuali riparazioni di fortuna o provvisorie restano a carico dell'Assicurato che sosterrrebbe inoltre le conseguenze dell'eventuale aggravamento dei danni risultanti; sinistri provocati o causati intenzionalmente dall'assicurato o con la sua complicità; danni su materiali ad uso professionale; guerra civile o estera, sommossa movimento popolare, scioperi; danno causato dalla partecipazione volontaria dell'assicurato a sommosse o scioperi; disintegrazione del nucleo atomico o altre irradiazioni provenienti da raggi ionizzanti ; danno causato dall'Assicurato in seguito ad alcolismo, ubriachezza, droghe, stupefacenti non prescritti dal medico; danno causato con colpa intenzionale o con dolo da parte dell'Assicurato o di suoi parenti (coniuge, convivente, ascendente o discendente); danno causato dall'assicurato in seguito a duelli, scommesse, crimini, risse (salvo legittima difesa).

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

Per beneficiare delle presenti garanzie e prima di procedere alla riparazione/sostituzione del bene garantito, l'Assicurato deve dichiarare l'avvenuto sinistro entro 5 giorni lavorativi dalla sua verifica. La dichiarazione dovrà essere effettuata per telefono al n. verde 800.577.337, attivo tutti i giorni dalle 07h00 alle 22h00, o con invio di comunicazione mediante posta elettronica al seguente indirizzo: ideapiu@verspieren.com.

L'Assicurato dovrà altresì trasmettere i seguenti documenti giustificativi necessari:

- copia dell'atto notarile attestante l'acquisto dell'Immobile
- certificazione attestante che il bene garantito abbia meno di dieci (10) anni, ovvero: fattura di acquisto, caratteristiche tecniche del materiale bene garantito, certificazione fornita da un professionista qualificato ecc.

MODALITA' DI INDENNIZZO

In seguito alla dichiarazione del sinistro, la società di assicurazione contatta l'Assicurato al fine di determinare la necessità di fare intervenire un artigiano o un tecnico per la diagnosi e/o l'intervento di riparazione del bene garantito presso l'Immobile. Si ribadisce che qualsiasi intervento sul bene garantito che non sia stato previamente concordato con la società di assicurazione non potrà beneficiare della garanzia assicurativa; se il bene garantito, è riparabile l'Assicurato fa intervenire l'artigiano di sua scelta preapprovato dalla società di assicurazione e la stessa si fa carico di rimborsare integralmente, entro il massimale come sopra determinato, il costo delle riparazioni, previa ricezione di regolare fattura pagata dall'Assicurato entro il limite di validità della garanzia; se il bene garantito non è riparabile (tecnicamente o economicamente) l'Assicurato può chiedere di ricevere entro il limite di validità della garanzia un'indennità forfettaria (sotto forma di buoni d'acquisto spendibili presso un punto vendita Leroy Merlin) in funzione delle caratteristiche del bene garantito, per acquistare un prodotto nuovo nel negozio Leroy Merlin. La griglia delle indennità in vigore è consultabile in negozio a semplice richiesta; se il sinistro non è garantito, le spese di trasferta, di preventivo o riparazione dell'Artigiano restano a carico dell'Assicurato.

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio devono essere esatte, complete e veritiere.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione della garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

SURROGA

La società di assicurazione che ha pagato è surrogata fino all'importo dell'indennità da essa versato, nei diritti e azioni dell'Assicurato contro i terzi responsabili del sinistro ai sensi dell'art. 1916 c.c.

ELEZIONE DI DOMICILIO, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per l'esecuzione del presente contratto, la società di assicurazione elegge domicilio presso la propria sede legale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che vale anche a disciplinare tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e la società di assicurazione derivante da o relativa al presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria del Foro dell'Assicurato.

RECLAMO

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Intermediario, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati, presso VERSPIEREN - Servizio GARANZIE IDEAPIÙ LEROY MERLIN – c/o Telesurvey - Via Durando, 38 – 20158 Milano – Italia. Eventuali reclami riguardanti il contratto di assicurazione devono essere inoltrati per iscritto alla società di assicurazione, presso il Servizio delle relazioni con i consumatori Allianz IARD, 87, rue de Richelieu 75002 PARIS Francia, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.

Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla società di assicurazione.

Il reclamante avente domicilio in Italia può presentare all'ISVAP un reclamo per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, o in alternativa può rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

INFORMATIVA PRIVACY

Tutti i dati raccolti dalla società di assicurazione sono necessari alla gestione della copertura assicurativa. Essi vengono utilizzati dalla società di assicurazione o dagli organismi professionali al solo fine di fornire i servizi e le prestazioni derivanti dal presente contratto di assicurazione o per adempiere agli obblighi legali o regolamentari dallo stesso derivanti.

Il conferimento dei dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. I dati saranno utilizzati unicamente dal personale preposto alla gestione del contratto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo e a società di fiducia, che svolgono per conto della società di assicurazione attività e servizi strettamente connessi al presente contratto di assicurazione e che utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, nonché (ii) a società di intermediazione ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto. Taluni dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del gruppo situate all'estero qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri.

In ogni momento, l'Assicurato potrà consultare i propri dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al responsabile per la privacy della società di intermediazione, che gestisce il presente contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali) l'Assicurato presta il proprio consenso al trattamento dei dati e autorizza la loro comunicazione a terzi nel rispetto dei limiti sopra indicati.

AUTORITA' DI CONTROLLO

L'autorità incaricata del controllo delle società di assicurazione è l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACPR), 61 Rue Taitbout, 75009 Paris, Francia - <http://www.acpr.banque-france.fr/>